



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Tel. 0771.732112 - Fax. 0771.721108
www.comune.itri.it.it

Prot. 9555

Lì 14.07.2016

Proposta di modifica Statuto Comunale – AVVISO DI DEPOSITO

Si comunica che, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale, è stata depositata in data odierna, presso la Segreteria Generale del Comune, la seguente documentazione:

- "Proposta di modifica dello Statuto Comunale per il conferimento di deleghe ai cittadini, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, di materie o ambiti di intervento in cui sia opportuno avvalersi di collaborazione. La delega non può comprendere il potere di firma di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno; il cittadino delegato relaziona direttamente al Sindaco ed è tenuto al segreto d'ufficio. Al delegato spetta, nei limiti delle disponibilità, l'utilizzo degli strumenti dell'Ente";

Gli atti sono visionabili sul sito web istituzionale del Comune di Itri nella rubrica "Amministrazione trasparente".

I cittadini possono far pervenire all'Ufficio di Segreteria Comunale dell'Ente, entro 30 giorni dalla data del presente avviso, eventuali proposte e/o osservazioni scritte, a mezzo istanza tramite Ufficio protocollo o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.itri@postecert.it.

Il presente avviso, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 e s.m.i., viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Itri alla Sezione "Avvisi".

Itri, 14 luglio 2016.



Il Sindaco
Avv. Antonio Fargiorgio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: modifica dello statuto comunale

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 22 del vigente Statuto comunale, rubricato "Competenze del Sindaco", prevede al comma 3 che, per motivi di pubblico interesse, il Sindaco può delegare ad uno o più Consiglieri Comunali l'esercizio di funzioni amministrative o parte di esse relative a specifiche attività o servizi;
- nell'ambito delle iniziative tendenti al coinvolgimento amministrativo, al fine di meglio seguire determinate problematiche e condurre specifici studi su ambiti e materie di interesse pubblico, si rende opportuno avvalersi di collaborazioni esterne all'Ente comunale, da conferire mediante apposite deleghe ai cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, specificamente designati per gli ambiti, le materie e le funzioni di competenza;

RILEVATO che il vigente Statuto comunale non contempla la possibilità di delegare ai cittadini materie o ambiti di intervento in cui sia opportuno avvalersi di collaborazione;

RILEVATO, pertanto, di dover integrare il suddetto articolo statutario per disciplinare l'istituto della delega ai cittadini, all'uopo aggiungendo un successivo comma 3 bis formulato come segue: *"Il Sindaco, in quanto dirige e assume l'attività politica ed amministrativa del Comune, nell'ambito delle iniziative tendenti al coinvolgimento amministrativo, può delegare ai cittadini, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, materie o ambiti di intervento in cui sia opportuno avvalersi di collaborazione. La delega non può comprendere il potere di firma di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno; il cittadino delegato relaziona direttamente al Sindaco ed è tenuto al segreto d'ufficio. Al delegato spetta, nei limiti delle disponibilità, l'utilizzo degli strumenti dell'Ente"*.

VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 62 dello Statuto Comunale che prevede, prima di apportare modifiche allo Statuto, di avviare la procedura dell'istruttoria pubblica con indizione, mediante avviso pubblico, di apposita riunione per l'esame dell'iniziativa, onde consentire ai cittadini singoli o alle organizzazioni collettive e associative interessate di presentare proposte ed osservazioni scritte;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

PROPONE

di approvare la suddetta proposta di modifica dello Statuto Comunale, aggiungendo all'art. 22 il comma 3 bis, formulato come di seguito: *"Il Sindaco, in quanto dirige e assume l'attività politica ed amministrativa del Comune, nell'ambito delle iniziative tendenti al coinvolgimento amministrativo, può delegare ai cittadini, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, materie o ambiti di intervento in cui sia opportuno avvalersi di collaborazione. La delega non può comprendere il potere di firma di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno; il cittadino delegato relaziona direttamente al Sindaco ed è tenuto al segreto d'ufficio. Al delegato spetta, nei limiti delle disponibilità, l'utilizzo degli strumenti dell'Ente"*.

